Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 209**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 6 luglio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
registro n. 65 Esercito, foglio n. 146

PIERGIOVANNI Aldo, da Cavriglia (Arezzo), classe 1888, capitano di fanteria nel R.O. proveniente dal complemento, Distretto Torino. — Gli è ripristinata dall'8 maggio 1961 la medaglia d'argento al valor militare concessa con decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918 e successivamente perduta con regio decreto 20 settembre 1941.

(6750)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960 concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1963, con il quale il vice prefetto dott. Walfrido Zafarana è stato nominato consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Giuseppe D'Urso;

Considerato che, a seguito della nomina del dottor Walfrido Zafarana a prefetto della provincia di Catanzaro il Ministero dell'interno, con nota n. 143/E/93 del 7 febbraio 1964 designa in sostituzione del medesimo il vice prefetto dott. Luigi Prima;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Luigi Prima è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Walfrido Zafarana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1964

SEGNI

Bosco — Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 81

(6647)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961 relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la nota in data 23 marzo 1964, con la quale l'on. dott. Umberto Righetti, a seguito del parere espresso dalla Giunta per le elezioni alla Camera dei deputati in materia di incompatibilità parlamentare, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza dei lavoratori;

Visto la nota n. 4933 del 1° aprile 1964, con la quale la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori designa per l'incarico in questione il sig. Oddino Banzi in sostituzione del consigliere dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Oddino Banzi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'on. dott. Umberto Righetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1964

SEGNI

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1964
Registro n. 7 *Lavoro e previd. soc., foglio n.* 175. — Mauceri

(6631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Libra ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni), sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1939, n. 503 (registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1939, registro n. 407 Atti del Governo, foglio n. 63) col quale la torpediniera « Libra » è stata iscritta, dal 1° gennaio 1938, nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato di detta unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla rimessa in efficienza della nave, come da verbale n. 2855, in data 14 aprile 1964, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Libra », iscritta quale torpediniera con il regio decreto 27 febbraio 1939, n. 503, di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1964.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1964

SEGNI

Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Registro n. 42 *Difesa-Marina, foglio n.* 230

(6767)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1964.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1964, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fissati annualmente;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 1° dicembre 1962) e 21 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 148 del 4 giugno 1963) con i quali sono stati determinati nella misura rispettivamente dell'8% e dell'8.20% i tassi massimi d'interesse da applicarsi, per gli anni 1962 e 1963, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Vista la nota 9 ottobre 1963, con la quale l'Istituto mobiliare italiano ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso da applicarsi, per l'anno 1964, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1964, nella misura dell'8,50% (otto e cinquanta per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1964
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 369. — VENTURA SIGNORETTI

(6712)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 17 ottobre 1963, n. 749, del comune di Caltanissetta;

Vista la decisione con la quale la C.P.C. di Caltanissetta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di 900 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Caltanissetta un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Ettore Laccetti e dell'ing. Antonio Turchio, il comune di Caltanissetta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 900.000.000 (novecentomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammontare di tale mutuo è concesso al comune di Caltanissetta un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 62.302.000 (sessantaduemilionitrecentoduemila) annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 900 milioni da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Caltanissetta, il contributo straordinario dello stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 335. — GALLUCCI

(6689)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Manziana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 febbraio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona nel comune di Manziana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Manziana;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori fratelli Binarelli e dai signori Filippella;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè data la particolare importanza paesistica del complesso di piazza Tittoni con la grandiosa fontana ed il monumento ai caduti nonchè dell'importante palazzo Tittoni con l'annesso parco, forma un rilevante quadro naturale, offrendo inoltre punti di vista e belvedere, dai quali si gode un ampio e suggestivo panorama sia verso le amene campagne sottostanti ed il lago di Bracciano fino ad Anguillara, sia verso la campagna romana, le colline laziali ed i Castelli Romani;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Manziana, racchiusa entro la seguente delimitazione: partendo da via Fiorentina angolo nord-est del parco Tittoni, il limite segue via Fiorentina, i lati ovest e sud di piazza Tittoni, indi il lato ovest di piazza delle Fonti fino a via del Mattiolo, poi questa, largo del Mattiolo, viottolo Chirichillo fino alla ferrovia Roma-Viterbo, indi la ferrovia verso nord per m. 530 (500trenta) e di qui una retta che raggiunge il punto estremo nord del viale Ceciarelli, infine il lato nord del parco Tittoni sino a via Fiorentina, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Sopraintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Manziana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 41

Oggi, 3 febbraio 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) MANZIANA - Zona dell'abitato sul versante del lago di Bracciano - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11, constatata la presenza dei componenti in numero legale, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

Visto che la piazza Tittoni, viale Ceciarelli, piazza delle Fonti, via dei Mattiolo e viale della Stazione costituiscono punti pubblici di visuale, dai quali si gode un ampio suggestivo panorama sia verso le amene campagne sottostanti ed il lago di Bracciano fino ad Anguillara, sia verso la campagna romana, le colline laziali ed i Castelli Romani;

Vista la particolare importanza paesistica del complesso di piazza Tittoni con la grandiosa fontana ed il monumento ai Caduti, e del monumentale palazzo Tittoni con l'annesso parco, che formano un rilevante quadro naturale;

Rilevata la necessità di tutelare i punti di visuale ed il complesso suddetto;

Propone all'unanimità di vincolare, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Manziana racchiusa entro la seguente delimitazione: partendo da via Fiorentina angolo nord-est del parco Tittoni, il limite segue via Fiorentina, i lati ovest e sud di piazza Tittoni, indi il lato ovest di piazza delle Fonti fino a via del Mattiolo, poi questa, largo del Mattiolo, viottolo Chirichillo fino alla ferrovia Roma- Viterbo, indi la ferrovia verso nord per m. 530 (500trenta) e di qui una retta che raggiunge il punto estremo nord del viale Ceciarelli, infine il lato nord del parco Tittoni sino a via Fiorentina.

(*Omissis*).

Il vice presidente: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(6686)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1964.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Nuova cooperativa di consumo combattenti », con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza in data 22 aprile 1964 del Tribunale civile di Vicenza è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Società « Nuova cooperativa di consumo combattenti », con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza);

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Nuova cooperativa di consumo combattenti », con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), costituita in data 15 dicembre 1957 a rogito notaio Carlo Misomalo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alberto Gasparella è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto lo statuto dell'Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1963, 15 gennaio 1964 e 5 maggio 1964, concernenti la composizione del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 14769 del 20 maggio 1964, con la quale l'Associazione suddetta ha fatto presente che, in sostituzione del cav. Maselli, deceduto, il Consiglio nazionale, nella seduta del 25 aprile 1964, ha proceduto alla elezione del sig. Farina Francesco, presidente della sezione A.N.M.I.L. di Caserta, a membro del Comitato centrale della Associazione stessa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo suddetto;

Decreta:

Il sig. Farina Francesco, eletto dal Consiglio nazionale nel proprio seno fra i presidenti di sezione, è nominato membro del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in sostituzione del cav. Francesco Maselli deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6632)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1964.

Ricostituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia superstiti agli artigiani e ai loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1960, concernente la costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'Organo predetto;

Visti i dati e le notizie forniti dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate e quelli acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni, alle quali deve essere, comunque, assicurata la partecipazione di almeno uno dei loro rappresentanti in seno all'Organo medesimo;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività tra le Organizzazioni di categoria designati;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Battaglia Bernardo, Camardese dott. Mario, Freddi Eugenio, Pecenko dott. Giancarlo e Quercia avv. Giorgio, in rappresentanza degli artigiani;

Di Renzo dott. Sirio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e salario medio ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana ippo-autotrasportatori « S. Giorgio » di Matino (Lecce).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari è determinato in ventidue giornate il periodo medio di occupazione mensile nei confronti dei soci della Carovana ippo-autotrasportatori « S. Giorgio » di Matino (Lecce) e in L. 1.000 il salario medio giornaliero nei confronti dei quattro soci autotrasportatori della carovana stessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1961.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site lungo la strada di circonvallazione nel comune di Corridonia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone site lungo la strada di circonvallazione del comune di Corridonia, denominate: giardini pubblici, piazzale Fiume, Santa Croce;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Corridonia;

Vista l'istanza presentata dal dott. Giuseppe Bartolazzi il 15 settembre 1961 con la quale l'interessato ha rinunciato all'opposizione da lui stesso prodotta avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerata che nessun'altra opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la proposta predetta;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsialsi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse perchè offrono numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode l'ampia visuale della sottostante vallata del Chienti, dal monte San Vicino sino al mare Adriatico ed alla villa Firmani, il meraviglioso panorama della catena dei Sibillini, nonchè l'interessante vista del complesso monumentale del convento dei Zoccolanti;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Corridonia, lungo la strada di circonvallazione, come appresso specificate, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa:

1) *Località giardini pubblici*: dall'angolo dei giardini per m. 40 lungo la provinciale per Macerata dal ciglio della strada in questo punto per m. 20 a valle perpendicolarmente all'asse stradale, da detto punto sino all'incrocio per la strada vicinale delle Valli con la strada comunale del Mulino; da detto incrocio linea retta sino all'ex casa Spalletti; da questo punto a 200 metri a valle della strada per monte San Giusto sino a porta Trieste; provinciale Corridonia-Macerata sino al sopradetto ciglio stradale;

2) *Località Santa Croce - Santa Maria dei Zoccolanti*: Chiesa di Santa Croce; strada Fonte Oliva sino all'incrocio con la nuova strada per Santa Maria che dista dalla provinciale m. 40 circa; linea parallela a detta nuova strada, a valle, per una profondità di metri 30 dal ciglio stradale (valle); detta linea parallela sino ad incrociare la strada vicinale di Santa Maria; da detto incrocio lungo detta strada sino alla comunale per monte San Pietrangeli; detta strada al termine della proprietà Fiumani; confine tra le seguenti particelle del foglio 50: 28-68; 27-68; 52-68; 51-68; 51-67; parte del mappale 47 sino al prolungamento del confine dei mappali 34-20; 33-20; confine tra i mappali 24-14 sino all'incrocio con la strada monte San Pietrangeli e Zoccolanti; strada di Santa Maria sino al viale Italia; detto viale sino a Santa Croce compresa.

3) *Zona di piazzale Fiume*: incrocio del viale Italia con strada Fonte Murata, via XX Settembre: detta via sino all'incrocio con strada comunale Fonte Pietro Muto; confine fra i mappali 76 e 69 del foglio 49, via Fonte Murata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Corridonia provveda all'affissione nella *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 luglio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 18

Oggi 17 marzo 1961, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche si è riunita in Corridonia la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sul seguente

Ordine del giorno

1) CORRIDONIA - Zona di interesse panoramico lungo la strada di circonvallazione;

2) Varie.

Sono presenti i signori:

Michelangeli gen. Mario, presidente;

Scuterini geom. Ettore, rappresentante dell'Associazione provinciale agricoltori;

Giustini dott. Carlo, della soprintendenza ai monumenti delle Marche;

Arrà ing. Alfredo, rappresentante dei professionisti ed artisti;

Torresi dott. Angelo, direttore dell'Ente provinciale del turismo;

Ceschini prof. A., sindaco del comune di Corridonia;

E' assente il geom. Edilio Ederli.

Funge da segretario il dott. Vincenzo De Angelis dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Constata la validità della seduta il presidente apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Il sindaco di Corridonia accompagna gli intervenuti nelle località meritevoli di attenzione ai fini panoramici, secondo quanto già in linea di massima era stato proposto dal Consiglio comunale con delibera n. 519 del 18 luglio 1960.

Dopo un attento esame sopraluogo la Commissione delibera quanto segue:

1) *Località giardini pubblici.* — In considerazione del notevolissimo interesse della località che permette lungo la strada di accesso da Macerata a Corridonia, nel tratto antistante il garage Perogio e dei giardini pubblici una ampia visuale panoramica della sottostante vallata del Chienti, dal monte San Vicino sino al mare Adriatico ed alla villa Firmani, la Commissione stessa, dopo una breve discussione circa il limite di confine sulla strada provinciale Macerata-Corridonia, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Corridonia, ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge n. 1497, la zona così delimitata: dall'angolo dei Giardini per m. 40 lungo la provinciale per Macerata dal ciglio della strada in questo punto per m. 20 a valle perpendicolarmente all'asse stradale; da detto punto sino all'incrocio per la strada vicinale delle Valli con la strada comunale del Mulino; da detto incrocio linea retta sino all'ex casa Spalletti; da questo punto a 200 metri a valle della strada per monte San Giusto sino a porta Trieste, provinciale Corridonia-Macerata sino al sopradetto ciglio stradale.

2) *Località Santa Croce-Santa Maria dei Zoccolanti.* — La Commissione in considerazione della interessante visuale panoramica che si gode attualmente lungo il viale Italia verso le colline Fermane, comprendente il monumentale complesso del Convento dei Zoccolanti, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera alla unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Corridonia la zona così delimitata: Chiesa di Santa Croce, strada Fonte Oliva sino all'incrocio con la nuova strada per Santa Maria che dista dalla provinciale m. 40 circa; linea parallela a detta nuova strada, a valle, per una profondità di m. 30 dal ciglio stradale (valle); detta linea parallela sino ad incrociare la strada vicinale di Santa Maria; da detto incrocio lungo detta strada sino alla comunale per Monte San Pietrangeli; detta strada al termine della proprietà Fiumani, confine tra le seguenti particelle del foglio 50: 26-68; 27-68; 52-68; 51-68; 51-67; parte del mappale 47 sino al prolungamento del confine dei mappali 34-20; 33-20, confine tra i mappali 24-14 sino all'incrocio con la strada monte San Pietrangeli, Zoccolanti, strada di Santa Maria sino al viale Italia, detto viale sino a Santa Croce compresa.

3) *Zona di piazzale Fiume.* — La Commissione, riconosciuto il notevole interesse panoramico della località che permette dal viale Circonvallazione una meravigliosa vista di tutta la catena dei Sibillini, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Corridonia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata: incrocio del viale Italia con strada Fonte Murata, via XX Settembre, detta via sino all'incrocio con strada comunale Fonte Pietro Muto, confine fra i mappali 76 e 69 del foglio 49, via Fonte Murata.

Le zone come sopra indicate sono delimitate in rosso nella allegata planimetria.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: M. MICHELANGELI

Il segretario: V. DE ANGELIS

(6687)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Modifica dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto del 19 maggio 1951 e modificato con decreti del 28 maggio 1955 e 13 settembre 1960;

Considerato che con decreto 29 novembre 1963, il fondo di riserva speciale del Banco di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, è stato determinato in lire 2.800.000.000 e che l'importo di L. 1.200.000.000, corrispondente al « Fondo per garanzie e rischi diversi » della Sezione di credito industriale del Banco, a suo tempo conglobato nel predetto Fondo di riserva speciale, sarà utilizzato dal Banco di Sicilia per la ricostruzione del « Fondo per garanzie e rischi diversi » della Sezione medesima, da servire a copertura per le eventuali perdite derivanti da operazioni creditizie diverse da quelle espressamente indicate nella legge 3 marzo 1960, n. 167;

Vista la delibera in data 28 aprile 1964 del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia concernente la modifica dell'art. 5 dello statuto, nonchè il parere favorevole sulla stessa espresso dal Consiglio generale dell'Istituto nella riunione del 30 aprile 1964;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

Art. 5.

Il patrimonio del Banco di Sicilia è costituito:

a) dal fondo di dotazione, ivi compreso il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia e la somma di L. 7 miliardi conferita con legge 3 marzo 1960, n. 167, e giusta il decreto ministeriale 13 settembre 1960 successivamente modificato con decreto ministeriale 29 novembre 1963;

b) dalla massa di rispetto;

c) dai fondi di dotazione e di riserva delle Sezioni speciali;

d) dai fondi di riserva straordinaria e speciali che vengono costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizione di legge, eccettuato il fondo di riserva speciale costituito con legge 3 marzo 1960, n. 167, e giusta il decreto ministeriale 13 settembre 1960, successivamente modificato con decreto ministeriale 29 novembre 1963.

I fondi di dotazione e di riserva delle Sezioni speciali e quelle espressamente destinati a fini speciali garantiscono soltanto le operazioni per cui sono specificatamente costituiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6676)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è confermato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1963 e 1964;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Modifica dello statuto del Credito italiano, Banca di interesse nazionale, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito Italiano, Banca di interesse nazionale, con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 31 ottobre 1945, 26 dicembre 1945, 22 giugno 1946, 27 aprile 1949, 3 maggio 1958 e 15 maggio 1959;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1964 dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca, concernente la modifica dell'art. 43 dello statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E 'approvata la modifica dell'art. 43 dello statuto del Credito italiano, Banca di interesse nazionale, con sede in Genova, in conformità del seguente testo:

Art. 43.

L'utile netto dell'esercizio viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota non inferiore al 10% su proposta del Consiglio di amministrazione viene assegnata al fondo di riserva;

b) viene assegnato ai soci un dividendo sino al 5% del capitale versato;

c) sulla destinazione del resto delibera l'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare altresì la formazione e l'incremento di fondi di riserva di carattere straordinario e speciale, da prelevarsi dagli utili netti anche in antecedenza ai reparti di cui alle precedenti lettere b) e c).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

(6675) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1964.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 2 ottobre 1948 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 27 aprile 1964;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 6 e 15 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

Art. 6.

L'Istituto federale non raccoglie depositi.

Esso provvede alle operazioni:

a) con il proprio patrimonio e con le anticipazioni dello Stato;

b) con speciali facoltative somministrazioni effettuate dagli istituti partecipanti;

c) con il risconto del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con la emissione di obbligazioni;

f) con la emissione di buoni fruttiferi;

g) con altri mezzi forniti da Enti e da Istituti anche non partecipanti.

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) compilare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) nominare il Comitato centrale ed i Comitati locali di credito, determinandone le funzioni e controllandone l'attività;

d) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

e) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento devolute alla sua competenza;

f) determinare i tassi d'interesse per le varie specie di operazioni;

g) deliberare sulla emissione dei titoli obbligazionari e dei buoni fruttiferi, fissandone le condizioni e le modalità, da approvarsi dall'Organo di vigilanza;

h) fissare i criteri per le spese di amministrazione, nominare il direttore generale e gli impiegati, fissandone i requisiti e gli emolumenti;

i) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere, rinunziare, ecc.;

l) deliberare sulla vendita degli stabili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento dei suoi crediti;

m) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali e sulla cancellazione o annotazione di inefficacia delle trascrizioni, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o privilegi od altre garanzie;

n) deliberare sulla delega dei poteri e sulle facoltà da concedersi alle Casse di risparmio partecipanti per il disimpegno del mandato di rappresentanza di cui all'art. 2, secondo comma, nonchè sulla facoltà e i poteri di rappresentanza da concedere alle Casse stesse in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 2, per promuovere le azioni cautleari e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale, e per consentire alla cancellazione delle ipoteche, dei privilegi, e alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni od altre garanzie, nei casi in cui il credito risulti integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo del mutuo;

o) provvedere in genere a tutto quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(6677)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1964.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 9 aprile 1952 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 31 marzo 1964;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 11, 16 e 17 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

Art. 11.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;

b) alla nomina di due vice presidenti, uno per ciascuna Regione in cui opera l'Istituto, e dei quattordici consiglieri di amministrazione;

c) alla nomina dei membri del Collegio sindacale di sua competenza, determinandone gli emolumenti;

d) alla determinazione della misura degli eventuali rimborsi per spese di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza a lui ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione; il Comitato centrale di sconto ed i Comitati provinciali di sconto, nonchè altre eventuali Commissioni speciali;

e) all'ammissione di nuovi Enti federati quando non dia luogo ad aumento del capitale dell'Istituto;

f) alla discussione e decisione di quegli argomenti che il Consiglio riterrà di sottoporle che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione od a richiesta di un numero di Enti federati, che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera su le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto di diciassette membri; il presidente, due vice presidenti e quattordici consiglieri.

Il presidente, i vice presidenti, i consiglieri durano in carica tre anni; tutti sono rieleggibili. Per la sostituzione dei due vice presidenti e dei consiglieri, si applicano le norme dell'art. 2386 del Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o in sua assenza da chi lo sostituisce a termini dell'art. 15 del presente statuto, mediante avvisi contenenti la indicazione degli oggetti sottoposti a discussione, da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione salvo termini più brevi in casi da riconoscersi dal Consiglio stesso.

Del Consiglio fanno parte, di diritto, come membri consultivi gli ispettori agrari compartimentali delle due Regioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 17.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno nove membri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(6679)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 11 agosto 1963, n. 949, con la quale il comune di Palmiano ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « della Valle del Cinante » che va dal centro di Palmiano al confine comunale di Roccafluvione dove si innesta al tronco di bonifica « Casa Navoli - confine con Palmiano »;

Visto il voto n. 949 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata « della Valle del Cinante » costruita dal Consorzio di bonifica del Tronto della lunghezza complessiva di km. 1.129 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Palmiano (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 203 del 20 giugno 1963 dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno concernente la provincializzazione della strada « Pianoro San Marco - San Giacomo » per il primo tratto da « Pianoro Colle San Marco - Rifugio Paci » e per il secondo tratto da « Rifugio Paci - San Giacomo »;

Visto il voto n. 782 del 19 maggio 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza di km. 5+400 denominata « Pianoro San Marco - San Giacomo può, pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Pianoro San Marco - San Giacomo della lunghezza di km. 5 + 400 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

(6531)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di San Teodoro (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 11 in data 11 aprile 1964 — di cui la Sezione di Nuoro dell'Organo regionale di controllo ha preso atto il 18 maggio 1964 al n. 6907/Rip. AM/Sez 2ª — con la quale il Consiglio comunale di San Teodoro (Nuoro) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di San Teodoro (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di San Teodoro (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'Intendenza di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913 n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Rabagli Leopoldo, residente nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, dal 10 agosto 1964;

Guerrera Giuseppe, residente nel comune di Casale Monferrato, dal 14 agosto 1964;

De Pasquale Federico, residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, dal 19 agosto 1964;

Rosso Emanuele, residente nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, dal 25 agosto 1964;

Segnini Giovanni Antonio, residente nel comune di Livorno dal 30 agosto 1964.

(6757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 11495/3305 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Visciarelli Luzio, nato in Orsogna il 22 maggio 1916 e Di Rico Carmela, nata in Orsogna il 24 aprile 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in agro di Orsogna e Filetto estese mq. 4630 riportate in catasto alle particelle numeri 455 parte e 1-*b* del foglio di mappa n. 20 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 190 e 189.

(6776)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 12885/3434 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Lauriola Michele, nato in Manfredonia il 7 novembre 1928 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo estese mq. 3490 riportate in catasto alle particelle numeri 143 parte e 135-*a* del foglio di mappa n. 144 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 88 e 89.

(6783)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 7478/2033 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Porro Anna, nata in Andria il 6 maggio 1916; Porro Giuseppina, nata in Andria il 29 settembre 1924; Maiuri Riccardina, nata in Andria il 6 gennaio 1937 e Maiuri Salvatore, nato in Andria il 23 gennaio 1939, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 80 riportata in catasto alla particella n. 173$^1/_6$ del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 154.

(6785)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1964, il comune di Fabriano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6828)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1964, il comune di Manfredonia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6829)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1964, il comune di Portogruaro (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6830)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1964, il comune di Camaiore (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.000.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6831)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1964, il comune di Crotone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6832)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dottoressa Grazia Sguerso, nata a Savona il 3 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Genova il 7 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(6742)

Il dott. Giacinto Giambalvo, nato a Sambuca di Sicilia (Agrigento) il 31 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Palermo nel 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(6743)

Il dott. Vittorio Dalla Rosa, nato a Brescia il 2 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna il 3 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6744)

L'ing. Giuseppe Parrella, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) l'8 marzo 1931 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli, dalla Università di Napoli il 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6745)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Gaetano Riccioli, nato a Catania il 22 febbraio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Roma il 23 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6734)

L'ing. Giampaolo Vignozzi, nato a Firenze il 3 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 18 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6735)

Il dott. Roberto Ferrarese, nato a Loreo (Rovigo) il 13 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Roma il 3 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6736)

La dottoressa Isabella Monteverde, nata a Roma il 5 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria allo esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Roma il 25 maggio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6737)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 26 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,86	624,81	624,80	624,80	624,84	624,84	624,85	624,84	624,85
$ Can.	579,49	579,30	579,50	579,40	578,60	579,75	579,55	579,50	579,67	579,70
Fr. Sv.	144,58	144,60	144,60	144,62	144,55	144,05	144,6150	144,57	144,59	144,62
Kr. D.	90,15	90,13	90,18	90,17	90,15	90,15	90,1650	90,17	90,15	90,16
Kr. N.	87,22	87,20	87,2250	87,225	87,25	87,21	87,2150	87,22	87,21	87,21
Kr. Sv.	121,67	121,68	121,70	121,67	121,40	121,69	121,6750	121,67	121,69	121,68
Fol.	172,93	172,92	172,9250	172,915	172,90	172,92	172,90	172,95	172,92	172.93
Fr. B.	12,55	12,557	12,56	12,5575	12,55	12,55	12,5563	12,55	12,55	12,56
Franco francese	127,49	127,50	127,4950	127,50	127,45	127,49	127,50	127,50	127,49	127,49
Lst.	1740,12	1740,40	1740,50	1740,30	1740 —	1740,95	1740,3250	1740,15	1740,05	1740,25
Dm. occ.	157,16	157,16	157,16	157,165	157,15	157,15	157,1650	157,18	157,15	157,16
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,2150	24,2125	24,15	24,21	24,2135	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,71	21,80	21,71	21,6975	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 26 agosto 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,275
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91.275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,475
1 Franco svizzero	144.617
1 Corona danese	90,167
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	121,672
1 Fiorino olandese	172,907
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1740,312
1 Marco germanico	157,165
1 Scellino austriaco	24,213
1 Escudo Port.	21,704

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° aprile al 30 giugno 1964

N. d'ordine	Comune Sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Privata Durer, 3	Piciter - Lab. Chimico Farmaceutico	Specialità medicinali chimiche (con esclusione di perle, compresse e cioccolatini)	Decreto n. 3176 del 1° giugno 1964	Per rinuncia della ditta
2	Voghera (Pavia), via Scarabelli, 15	Lab. Chimico Terapico Torinese	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3178 del 6 maggio 1964	Per rinuncia della ditta
3	Cento (Ferrara), via Accarisio, 10	FACE - Farmindustria Centese del dott. Nino Lodi	Specialità medicinali chimiche nelle forme, fiale, compresse e sciroppi	Decreto n. 3181 del 6 maggio 1964	Per trasferimento di azienda
4	Genova, piazza Pelliccia, 2	Ist. Farmacologico Ligure	Specialità medicinali chimiche in fiale, ovuli, supposte e soluzioni in genere	Decreto n. 3169 dell'11 aprile 1964	Per fallimento della ditta
5	Genova, via G. B. Nicolini, 4	S.I.A.M.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3193 del 13 giugno 1964	Per cessazione attività produttiva

(5659)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° aprile al 30 giugno 1964

N d'ordine	Comune Sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	*Note*
1	Roma, via S. Silverio, 21	Dental Univers	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3162 dell'11 aprile 1964	Trasferimento da via Baccio Pontelli, 7, Roma
2	Santhià (Vercelli), tenuta agricola S. Alessandro	Russi & C.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3164 dell'11 aprile 1964	—
3	Castellanza (Varese), via S. Borri, 40	Lab. Chimico Farm/co Minerva	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3165 dell'11 aprile 1964	—
4	Milano, via Balbo degli Ubaldi, 8	Confas	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3166 dell'11 aprile 1964	—
5	Trecate (Novara), via Silvio Pellico, 3	Unibios	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3167 del 6 aprile 1964	Modifica denominazione sociale da Unione Chimica Italo Belga
6	Mestre (Venezia), via Gazzera, 16	Vepharma Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3168 del 16 aprile 1964	—
7	Milano, viale Forlanini, 23	Maggioni & C.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3170 dell'11 aprile 1964	Trasferimento da via Colombo, 40, Milano
8	Garbagnate Milanese, frazione S. Maria Rossa, via Peloritana	Farmaselecta	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3171 dell'11 aprile 1964	Trasferimento da via Marsala, 13, Milano
9	Torino, corso Belgio, 86	Schiapparelli-Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3172 dell'11 aprile 1964	—
10	Napoli, via Pietro Castellino, 161	Laboratori Mayer	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3174 del 21 aprile 1964	Trasferimento da calata Trinità Maggiore, 4, Napoli
11	Firenze, via Domenico Veneziano, n. 13	Far-TO - Lab. Farmaco biologico Toscano	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3175 del 6 maggio 1964	Modifica denominazione sociale da Soc. Marino Panigiani e C
12	Napoli, via S. Lucia, 110	Tubi Lux	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3177 del 6 maggio 1964	—
13	Roma, viale Gottardo, 19	Tubi Lux	Specialità medicinali chimiche nelle forme pomate e soluzioni in genere	Decreto n. 3179 del 20 maggio 1964	—
14	Genova, passo S. Ferradini-Cancello	FACE di Sergio Cavasotto & C.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3180 del 6 maggio 1964	Trasferimento da Cento (Ferrara), via Accarisio, 10
15	Roma, via dei Crispolti, 14	La Commerciale Farmaceutica	Specialità medicinali chimiche in fiale e compresse	Decreto n. 3183 del 6 maggio 1964	—
16	Pisa, via T. Vanni, 19/23	Ist. Biochimico Pisano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3184 del 12 giugno 1964	Trasferimento da via Traini, 3, Pisa
17	Milano, via San Giuseppe Cottolengo, 3	E.S.T.I. - Ente Specialità Terapeutiche Italiane	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3186 del 27 maggio 1964	Trasferimento da via Kramer, 4, Milano
18	Campoformido (Udine)	Chimipharma	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3187 del 20 maggio 1964	Modifica ragione sociale da Lab.ri Farmaceutici G. Comessatti
19	Siena, via Fiorentina, 1	Ist. Sieroter e Vaccinogeno Toscano « Sclavo »	Vaccino poliomielitico vivo attenuato	Decreto n. 3189 del 27 maggio 1964	—
20	Roma, via A. Fleming, 55	Samil	Specialità medicinali biologiche in polveri, granulari, compresse, confetti, opercoli e pomate	Decreto n. 3191 del 13 giugno 1964	—
21	Milano, via Civitali, 1	Recordati - Lab. Farmacologico S.A.S.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3198 dell'8 giugno 1964	—
22	Roma, via Pontina, chilometro 30,400	Sigma-Tau	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3205 del 26 giugno 1964	—

(5660)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi speciali antincendi, bandito con decreto ministeriale 8 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei Servizi speciali antincendi è attualmente disponibile un posto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, concernente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi speciali antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella dei 30.

Il limite massimo è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

Il detto limite massimo di età è, inoltre, elevato:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro e entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra:

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 203, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 marzo 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 376, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale di cui all'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa alla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo, e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano: ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi ai concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei Servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *b*), art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei Servizi antincendi) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso dell'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 31 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione di pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 28 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata della competente autorità.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei Servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termine del precedente art. 5:

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti poltici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 200, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'articolo 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) *g*) ed *h*) dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale, in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2. - *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) prova pratica di dattilografia;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia);

5) nozioni generale sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

6) elementi di fisica;

7) matematica elementare.

Le prove scritte verteranno su una delle materie indicate ai numeri 1 e 2 (lettere *a*) e *b*) e sulla materia indicata al numero 7); la prova orale verte sull materie indicate ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove muniti di fotografia recante la firma, entrambe autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato aiutante aggiunto in prova nel ruolo, della carriera esecutiva dei Servizi speciali anticendi. Esso dovrà assumere servizio nella sede in cui sarà destinato, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il funzionario dirigente la 1ª Sezione della Divisione personale della Direzione generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1964

p. *il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Registro n. 25 Interno, foglio n. 31.

(6433)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esame a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1964, in corso di registrazione, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva;

Considerato che nella predetta carriera possono essere ancora conferiti, mediante pubblico concorso, sedici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in uffici periferici, per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi d'elevazione o d'esenzione del limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana od il titoli di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia indulto o perdono giudiziale);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative (stenografia e lingue estere) che intendono sostenere, limitatamente, per le lingue estere, a quelle indicate nel successivo art. 4, lett. *B*, n. 2;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) Prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) una prova orale;

3) una prova pratica di dattilografia.

B) Prove facoltative:

1) prova pratica di stenografia;

2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove facoltative di lingue estere e di stenografia.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non s'intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto le velocità minima di centocinquanta battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno, comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al dieci per cento delle battute lorde complessive.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere un voto di almeno sei decimi. Otterranno la sufficienza i candidati che abbiano dato prova di saper stenografare alla velocità di sessanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ,i seguenti documenti, in carta legale:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ovvero, nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gi ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o di ruolo aggiunto dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, un certificato rilasciato in carta da bollo dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante agli applicati aggiunti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 157) salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di applicato aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 44. — DE QUATTRO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Componimento di lingua italiana su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2. Problema di aritmetica in base ai programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: cinque ore.

3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione della lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: quattro ore.

4. Prova facoltativa di stenografia. Dettatura di un testo scelto dalla Commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti e trascrizione dello stenoscritto entro i successivi sessanta minuti.

Prova orale (durata massima quaranticinque minuti):

1. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Cenni particolari sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile.

2. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

3. Elementi di aritmetica.

4. Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

5. Elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

6. Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano in lingua straniera.

Prova pratica di dattilografia (durata della prova dieci minuti):

La prova consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione.

Roma, addì 28 marzo 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

(5995)

Concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, possono essere conferiti, mediante pubblico concorso, ventisei posti;

Considerato che, in applicazione dell'art. 7, secondo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, dieci posti del predetto ruolo debbono essere conferiti nella qualifica di dattilografo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentadue anni, salvo i casi d'elevazione o d'esecuzione del limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana od il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera b);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;
2) una prova orale;
3) una prova pratica di dattilografia;
4) una prova pratica di stenografia;

b) prove facoltative:

1) prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a Direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (personale amministrativo del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a Direttore di sezione, membri.

Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per la prova di stenografia.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova facoltativa di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;
2) carta di identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di 200 battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al 5 % delle battute lorde complessive.

Nella prova pratica di stenografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano dato prova di saper stenografare alla velocità di settanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova pratica di dattilografia ed il voto riportato nella prova pratica di stenografia.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere, verrà assegnato un cofficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I cofficienti per le prove facoltative di lingue estere saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti della Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato medico, di data non anteriore di più di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 157), salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1964

p. *Il Ministro*: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 43 — DE QUATTRO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Componimento di lingua italiana, su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2) Problema di aritmetica, di facile soluzione, in base ai programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: tre ore.

3) Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione della lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1) Prova di dattilografia: Copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova: dieci minuti.

2) Prova di stenografia. Dettatura di un testo, scelto dalla Commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti, e trascrizione dello stenoscritto entro i successivi sessanta minuti.

Prova orale:

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Prova facoltativa di lingue estere; lettura e traduzione in italiano di un brano in lingua straniera.

Durata massima della prova: quindici minuti.

Il Ministro: SPAGNOLLI

(5996)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Carella Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca).

Roma, addì 4 agosto 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(6714)

Conferma a presidente della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a sessantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2739, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a sessantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 139/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Valesini geom. Giulio, collocato a riposo in data 26 giugno 1964, viene confermato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Roma.

Roma, addì 5 agosto 1964

p. *Il direttore generale*: FIENGO

(6715)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Reggio Calabria, per gli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato per la sistemazione a ruolo nella qualifica di manovale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, sulla sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Vista la propria deliberazione n. 161/P.2.1.1. in data 26 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni compartimentali per l'espletamento degli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato di cui sopra;

Delibera:

Il revisore superiore a.r. Chisari rag. Agostino è nominato membro della Commissione esaminatrice di Reggio Calabria per gli esami di idoneità relativi alla sistemazione a ruolo nella qualifica di manovale, in sostituzione del segretario superiore a.r. Sammarco Francesco, chiamato ad altro incarico.

Roma, addì 29 luglio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(6716)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 870 del 20 dicembre 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Fasano ed Ostuni al 30 novembre 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Brindisi;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Brindisi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Fasano e Ostuni della provincia di Brindisi, è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria;
Rinaldi dott. Pio, vice prefetto;
Memola dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo;
Spagnolo dott. Angelo, veterinario consorziale.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Brindisi alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 7 agosto 1964

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(6637)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico direttore del Dispensario antivenereo del comune di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto n. 1475 dell'8 aprile 1964, con il quale questo Ufficio ha indetto pubblico concorso per titoli e per esami al posto di medico direttore del Dispensario antivenereo del comune di Potenza;
Vista la deliberazione n. 665 del 10 luglio 1964 della Giunta municipale del comune di Potenza, vistata dalla Prefettura in data 17 luglio 1964 col n. 3855, con la quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificata è costituita come appresso:

Presidente:
Vinci dott. Francesco, Assessore all'igiene del comune di Potenza.

Componenti:
Tamponi prof. Mario, professore di dermosifilopatia presso l'Università di Parma;
Monaci prof. Vittorio, professore d'igiene presso l'Università di Parma;
Chimienti dott. Nicola, medico provinciale di Potenza;
Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario di Potenza.

Segretario:
Mona Nicola Vito, segretario generale del comune di Potenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente provvedimento ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(6610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5657 in data 11 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1963;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Caruso dott. Antonino, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Barbi dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura di Treviso;
Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Belluno;
Stefanelli prof. Sergio, libero docente in clinica ostetrico-ginecologica, primario presso l'Ospedale civile di Treviso;
Vian dott. Guido, specialista in ostetricia e ginecologia;
Breda Angela, ostetrica condotta in Mogliano Veneto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Biagio D'Alba, consigliere di 1ª classe presso il Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 6 agosto 1964

Il medico provinciale: CAMPORESE

(6613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2404 e n. 2205 del 6 maggio 1964 relativi al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;
Considerato che l'ostetrica Levato Tommasina vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Marcedusa ha rinunziato;
Considerato, inoltre, che l'ostetrica Curcio Giulia che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Marcedusa indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4205 del 6 maggio 1964 l'ostetrica Curcio Giulia è dichiarata vincitrice della condotta di Marcedusa in sostituzione di Levato Tommasina rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Marcedusa.

Catanzaro, addì 5 agosto 1964

(6717) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.